

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Coordiniamo quest'articolo con la disposizione dell'articolo 13. È evidente che stabilita l'obbligatorietà della giurisdizione della magistratura del lavoro in tutti i casi, lo sciopero e la serrata sono in tutti i casi vietati. Con questa disposizione dalla legislazione italiana e dalla pratica italiana le serrate e gli scioperi sono definitivamente banditi. (*Applausi*).

Bisogna quindi al primo comma dell'articolo 18 fermarsi alle parole: « la serrata e lo sciopero sono vietati ». Nel primo capoverso occorre togliere le parole: « in tali casi ». Nel secondo capoverso si devono cancellare le parole: « negli stessi casi ».

RIBOLDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBOLDI. Una brevissima osservazione.

L'articolo contiene delle disposizioni di natura penale e delle sanzioni che hanno carattere e sapore eminentemente politico che, a mio modesto avviso, si riflettono su tutta la legge. Anche dopo l'emendamento proposto dall'onorevole guardasigilli resta immutata la portata dell'osservazione che farò alla Camera.

Nel primo comma è stabilito il divieto della serrata e dello sciopero. Nel secondo comma sono stabilite disposizioni penali per i datori di lavoro; si dice: i datori di lavoro che in numero di due o più, previo concerto, sospendono il lavoro sono puniti ecc. Al terzo comma, per quanto riguarda gli impiegati e gli operai, si dice che se gli impiegati e gli operai in numero di tre o più, e previo concerto, abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti ecc. In linea di fatto, mentre il guardasigilli dichiara che, approvato questo articolo, non è più possibile in Italia la serrata e lo sciopero, vi dimostrerò come invece lo sciopero sarà sempre penalmente colpito, mentre la serrata sarà possibile e non avrà sanzioni penali.

Infatti, il secondo capoverso stabilisce che gli industriali sono passibili di sanzioni penali solo quando in due e previo concerto fanno la serrata. Poniamo un esempio: un industriale solo, che nel suo stabilimento abbia cinquanta o più operai, potrà sempre fare la serrata senza essere colpito da sanzione penale perchè è solo.

È evidente che gli operai o gli impiegati non potranno mai fare lo sciopero in meno

di tre: nello stesso stabilimento quindi lo sciopero, in qualunque caso, sarà colpito da sanzione penale.

Vedete che in questa disposizione dell'articolo 18 i datori di lavoro hanno un trattamento di favore, perchè la serrata resta di fatto; invece gli operai sono sempre colpiti penalmente, in qualunque caso. Ho detto che avrei fatto solamente una osservazione, perchè essa ha una portata di natura eminentemente politica che si riverbera su tutta la legge.

A nostro avviso questa disposizione penale dimostra che il complesso di questa legge finisce per colpire solo gli operai. (*Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BELLONI ERNESTO, *relatore*. La Commissione ritiene che con le modificazioni portate all'articolo 13 anche quest'articolo e gli articoli successivi abbiano bisogno di un coordinamento, perchè con le modifiche portate ora alla giurisdizione obbligatoria in caso di conflitti di lavoro, sembra a noi che l'osservazione dell'onorevole Riboldi non abbia più ragione di esistere. Forse l'aveva prima, inquantochè soltanto al primo comma dell'articolo 22 si può punire anche il solo industriale che tenta di violare le disposizioni del magistrato. Fino a quando la controversia non si doveva sottoporre obbligatoriamente al magistrato, si poteva eludere, ma oggi non è più possibile perchè forzatamente l'industriale è costretto a ricorrere alla giurisdizione del magistrato.

Ad ogni modo la Commissione ha preventivamente pregato l'onorevole ministro di voler esaminare insieme il coordinamento di questi articoli.

RIBOLDI. È il secondo capoverso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La questione è semplice. Dopo aver dichiarato in tutti i casi obbligatoria la giurisdizione della magistratura del lavoro, il problema della serrata e dello sciopero si pone diversamente. La serrata e lo sciopero sono vietati in tutti i casi. Di più noi stabiliamo sanzioni per ottenere la esecuzione effettiva delle decisioni della magistratura del lavoro: sono sanzioni necessarie, perchè è la prima volta che questa giurisdizione entra nella legislazione nostra. Evidentemente, non è possibile limitare le sanzioni al solo vero caso di inosservanza delle decisioni della magistratura del lavoro; lascie-